



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- prof. avv. Fabrizio Maimeri .....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Lucia Picardi.....membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi .....membro designato dal Consiglio Nazionale  
Consumatori Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 23.7.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Anticipatamente estinto un finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione, il sovvenuto lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle quote parte di costi commissionali e di premio assicurativo anticipatamente versati. Insoddisfatto del riscontro (con il quale l'intermediario si limitava ad affermare che nulla era dovuto sulla scorta delle previsioni contrattuali quanto alle commissioni e a sollevare il difetto di legittimazione passiva quanto al premio assicurativo), propone ricorso il 18 aprile 2013 e, assistito dal proprio legale, chiede di accertare il diritto a ottenere la retrocessione del complessivo importo di 2.276,82 euro, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali.

Decorsi i termini per la produzione delle controdeduzioni, il convenuto produce memoria difensiva in tempo comunque utile per l'adunanza del Collegio, nella quale declina la propria legittimazione passiva in ordine alle commissioni bancarie e al premio assicurativo eccependo, quanto a questo, il decorso del termine prescrizione ex art. 2952 cod. civ. Conclude per il rigetto del ricorso o, in subordine, per il suo parziale accoglimento limitatamente alla voce di costo relativa alle commissioni a favore della mandataria, avendo



integralmente retrocesso al mediatore creditizio l'importo di 1.454,40 euro corrispondente all'attività svolta.

## DIRITTO

Mette doverosamente conto muovere dalle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente. In proposito, quanto alla prima, (carenza di legittimazione passiva) è appena il caso di osservare che il contratto di finanziamento *de quo* è stato concluso per il tramite della parte resistente, come pure questa ha elaborato il conteggio estintivo relativo al finanziamento in oggetto. La tutela dell'affidamento che da ciò discende conduce al conseguente rigetto dell'eccezione quanto alla commissione bancaria. Del pari, in ordine alla seconda (che argomenta l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo dall'art. 2952, co. 2, cod. civ.), è sufficiente considerare, sul piano teleologico, come il termine biennale previsto dalla richiamata disposizione per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (peraltro circoscritto all'assicurazione della responsabilità civile) sia stato introdotto (in luogo del precedente termine annuale) dalla l. n. 166 del 2008 per favorire e non certo (come si pretenderebbe) per circoscrivere i diritti dell'assicurato. Ma soprattutto, sul piano sistematico come su quello esegetico, mette conto osservare la irrifiribilità di tale norma al caso di specie, nel quale vengono in considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo (cfr. Cass., 28 febbraio 2010, n. 3913. Nello stesso senso, in termini, v. la decisione di questo Collegio n. 2441/2012).

Nel merito delle singole voci di costo, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che le commissioni bancarie e quelle a favore della società mandataria appartengano, come del resto la stessa parte resistente implicitamente riconosce, all'ultima delle due categorie sopra enunciate. Il contratto, del resto, non contiene alcuna descrizione delle causali degli oneri applicati al finanziamento ai fini della



conseguente determinazione delle relative voci quali *up front* o *recurring*. Da tale opacità e genericità delle previsioni contrattuali deriva, in omaggio ai consolidati orientamenti ABF (v., tra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 746, 410, 2190/2012; del Collegio di Roma, n. 491/20123; di quello di Milano, n. 2055/2012), l'applicazione del criterio proporzionale alla durata del finanziamento e il conseguente diritto del ricorrente alla restituzione di 153,64 euro per la commissione bancaria e di 763,56 euro per quella alla mandataria. La produzione della fattura che attesta la retrocessione a favore del mediatore creditizio dell'importo di 1.454,40 euro per le prestazioni da questi rese esclude invece la retrocessione della quota parte del riferito importo.

Residua la questione relativa al rimborso delle quote parte dei premi assicurativi versati. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono all'accertato collegamento tra i due negozi. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della quota parte di premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolato in 850,36 euro. L'ammontare complessivo da retrocedere, pari a 1.767,56 euro, dovrà comprendere la corresponsione dei relativi interessi legali dalla data del reclamo oltre al ristoro delle spese legali, liquidate in 200,00 euro. Nessuno spazio invece esiste per accogliere la domanda di danno da svalutazione monetaria, essendo il debito manifestamente di valuta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.767,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI